



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, gli articoli 7 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286 recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 “ e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, recante “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e, in particolare, l’articolo 9, comma 32;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il C.C.N.L. – Dirigenza Area I, quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 21 aprile 2006;



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il C.C.N.L. – Dirigenza Area I, quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 12 febbraio 2010;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 19 dicembre 2007, n. 10, recante “Raccomandazioni in materia di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali”;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n.124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 11, in materia di Dirigenza pubblica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n.105, recante ” Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTO il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 - registrato alla Corte dei Conti il 13.3.2014 fgl.1075 - recante l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero ivi compresi gli Uffici e i laboratori a livello periferico, e la definizione delle attribuzioni e dei compiti di ciascun Ufficio, come modificato dal D.M del 9 giugno 2015 disposizioni attuative dell’articolo 6, comma 1, decreto legge 5 maggio 2015, n. 51 relative al trasferimento delle funzioni svolte dalla gestione commissariale di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 7 aprile 1995, n.105;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” commi da 421 a 428;

VISTO il D.P.C.M 14 settembre 2015 concernente le tabelle di equiparazione del personale appartenente alle aree;

VISTO l’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “ Obbligo della pubblicità dei posti disponibili presso le pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto Ministeriale n.1280 del 5 febbraio 2014 concernente l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016 del Ministero politiche agricole alimentari e forestali;

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del citato C.C.N.L. – Area I della dirigenza;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETA

Articolo 1 Principi generali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al conferimento, mutamento e revoca di incarichi di funzione dirigenziale di prima e di seconda fascia presso gli uffici centrali e territoriali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ruolo Agricoltura e ruolo ICQRF.
2. Tutti i dirigenti appartenenti al ruolo dell'amministrazione a tempo indeterminato hanno diritto ad un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 20, comma 1, del vigente C.C.N.L. – Dirigenza – Area I sottoscritto in data 21 aprile 2006 di seguito denominato “CCNL ed eventuali modifiche e/o integrazioni”.
3. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati; la durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e contenuta nei limiti stabiliti dalle norme in vigore.
4. Il conferimento dell'incarico avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell'oggetto del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del CCNL ed eventuali modifiche e/o integrazioni.
5. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in relazione alle esigenze del miglior funzionamento delle strutture amministrative del Ministero ponendo il dirigente al centro del processo di valorizzazione delle sue capacità professionali e della persona in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa. Ai fini del conferimento degli incarichi si tiene conto, oltre che delle capacità professionali e delle attitudini del dirigente, anche dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle competenze organizzative possedute dal dirigente, nonché da eventuali esperienze maturate, anche all'estero, in settori pubblici o privati purché attinenti l'incarico da conferire.
6. L'Amministrazione adotta procedure dirette a conseguire il tempestivo rinnovo degli incarichi al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, nonché della normativa primaria che regola la materia. A tale riguardo l'Amministrazione rende conoscibili, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito del Ministero, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

7. Nel conferimento degli incarichi si tiene conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Articolo 2
Criteri di conferimento degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi ai dirigenti di prima e seconda fascia avviene sulla scorta dei seguenti criteri:
- a) natura e caratteristica dell'incarico;
 - b) complessità della struttura interessata;
 - c) esigenze funzionali ed organizzative dell'Amministrazione;
 - d) attitudini e capacità professionali valutate anche in considerazione del curriculum vitae e dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro nonché a quelli ulteriori assegnati dal Capo del Dipartimento ovvero dal Dirigente di prima fascia preposto alla struttura di livello dirigenziale generale tenuto conto altresì delle risultanze del sistema di valutazione;
 - e) rotazione degli incarichi al fine di garantire la più efficace utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione al fine di favorire lo sviluppo delle professionalità dei dirigenti e tenuto conto delle aree a più elevato rischio di corruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 6 novembre 2012, n.190;
 - f) individuazione degli incarichi non conferibili a dirigenti che abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;
 - g) le condizioni ostative al conferimento degli stessi secondo quanto disposto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
2. Per i dirigenti già titolari di incarico dirigenziale, che comunicano la propria disponibilità a ricoprire il posto di funzione vacante, si terrà conto dell'esigenza di funzionalità e continuità dell'ufficio presso cui risultano incardinati anche in riferimento agli obiettivi da conseguire, ai fini dell'eventuale risoluzione consensuale dell'incarico in essere.
3. Il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5 bis e comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è effettuato nel rispetto dei criteri di conferimento di cui al comma 1, previa verifica dell'assenza o dell'indisponibilità nei termini indicati dall'articolo 8, delle professionalità interne che abbiano avanzato la propria candidatura a seguito della pubblicazione della relativa vacanza. Il conferimento di incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, avviene per la copertura di uffici la cui titolarità non può essere garantita con professionalità dirigenziali interne assicurando adeguata



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

pubblicità per consentire la massima trasparenza delle relative procedure nel rispetto dei principi dell'imparzialità e buon andamento.

4. Il conferimento di incarichi ad interim è effettuato nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.

Articolo 3
Conferimento degli incarichi ai nuovi assunti

1. Il conferimento degli incarichi ai dirigenti di nuova nomina vincitori di procedure concorsuali pubbliche avviene sulla base dei criteri e secondo il procedimento di cui all'articolo 8, comma 2, lett.d) del presente decreto, per quanto compatibili.
2. Qualora, in esito all'istruttoria di cui al citato articolo 8, non si pervenga al conferimento dell'incarico, il Direttore generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali predispone una relazione contenente un'ipotesi di conferimento da inoltrare al Capo del dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, che la sottopone, per le opportune valutazioni, all'Autorità politica, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
3. Le funzioni dirigenziali da attribuire a dirigenti di nuova nomina sono individuate sui posti vacanti e non attribuiti a dirigenti già in servizio.

Articolo 4
Pubblicità degli incarichi

1. L'Amministrazione assicura la pubblicità e l'aggiornamento dell'elenco dei posti dirigenziali vacanti.
2. La pubblicità avviene tramite pubblicazione sui siti internet ed intranet del Ministero a cura della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali con cadenza semestrale con indicazione della graduazione delle posizioni vacanti o che si rendessero vacanti nel semestre successivo.
3. Sul sito ufficiale del Ministero nella Sezione "Trasparenza, valutazione e merito" sono pubblicati i curricula dei singoli dirigenti i quali avranno cura di aggiornare periodicamente i dati ivi contenuti ogni sei mesi.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 5

Rinnovo, avvicendamento e rotazione degli incarichi dirigenziali

1. L'incarico di funzione dirigenziale è rinnovabile, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del CCNL Dirigenza Area I quadriennio normativo 2002/2005 ed eventuali modifiche e/o integrazioni, nel medesimo posto di funzione a meno che non sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite, a seguito della verifica dei risultati conseguiti in coerenza con gli obiettivi annuali stabiliti con la direttiva generale del Ministro per l'attività amministrativa e la gestione di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'avvicendamento e la rotazione negli incarichi tra dirigenti in servizio può avvenire, ad istanza degli interessati o al termine del periodo dell'incarico stesso, in base ai seguenti elementi:
 1. ragioni organizzative e gestionali ;
 2. valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente oggettivamente verificate;
 3. risultati conseguiti nello svolgimento delle precedenti funzioni dirigenziali;
 4. sviluppo della professionalità del dirigente;
 5. richiesta del dirigente interessato di assegnazione di posto vacante mediante conferimento di un nuovo incarico;
 6. rotazione dell'incarico, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
3. Sono fatti salvi i principi vigenti in caso di revoca del comando o di distacco dei dirigenti appartenenti al ruolo dirigenziale dell'Amministrazione, nonché le disposizioni di cui al CCNL quadro del 7 agosto 1998, recante disposizioni sulle modalità di utilizzo dei distacchi sindacali, ed in particolare l'articolo 18, che prevede la riassegnazione del dirigente che riprende servizio nella stessa sede e nel medesimo livello funzionale ricoperti al momento del distacco.

Art.6

Revoca e decadenza dell'incarico dirigenziale

1. L'incarico può essere revocato esclusivamente nei casi previsti dalle norme di legge e/o contrattuali .
2. Lo svolgimento dell'incarico in una delle situazioni di incompatibilità, di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 7 Risoluzione consensuale del rapporto

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, il rapporto istituito tra l'Amministrazione ed il dirigente con il conferimento dell'incarico può essere risolto consensualmente ai sensi dell'articolo 40 del CCNL Dirigenza Area I quadriennio normativo 2002/2005 ed eventuali modifiche e/o integrazioni .

Articolo 8 Procedura per il conferimento degli incarichi ed avvicendamento degli incarichi

1. La procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale si articola nelle seguenti fasi:
 - a. verificatasi la vacanza di posizioni dirigenziali di livello generale, la Direzione generale degli affari generali delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali pubblica la notizia, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le modalità di cui all'articolo 4 comma 2 del presente decreto;
 - b. entro il termine di almeno 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione, i dirigenti interessati possono presentare, anche tramite posta elettronica, richiesta di conferimento dell'incarico alla Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali e al Dipartimento competente in ordine al posto vacante;
 - c. le candidature agli incarichi dirigenziali devono essere corredate, oltre che dal curriculum vitae, anche dalla fotocopia di un documento di identità e dalle dichiarazioni di rito rese ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e s.m.i sulla veridicità delle qualifiche e dei titoli posseduti elencati nel curriculum vitae, nonché dalle dichiarazioni relative all'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il dirigente che faccia contestualmente domanda per più uffici vacanti deve indicare nella stessa domanda un ordine di preferenza;
 - d. entro i successivi 30 giorni dall'avvenuta scadenza dell'avviso di vacanza il Direttore Generale degli affari generali delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali e il Capo del Dipartimento competente in ordine al posto vacante valutano l'idoneità tecnica dei dirigenti interessati a perseguire le funzioni dirigenziali oggetto di incarico in apposito verbale , sulla base dei criteri di cui all'articolo 2 espressamente indicati, comparando i dati curriculari pubblicati sul sito ufficiale del



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero sezione “trasparenza, valutazione e merito” dei dirigenti interessanti a ricoprire le funzioni dirigenziali oggetto dell’incarico;

- e. all’esito della valutazione di cui sopra, acquisita la documentazione, il Direttore generale degli affari generali delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali sottopone la proposta al Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca che invia la proposta del Capo del Dipartimento competente sul posto vacante alle valutazioni del Ministro, ai fini del successivo inoltro della proposta medesima alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza relativi alla formalizzazione dell’incarico.
2. La procedura di conferimento ed avvicendamento degli incarichi dirigenziali non generali si articola nelle seguenti fasi:
- a. verificatasi la vacanza di posizioni dirigenziali di livello non generale, la Direzione generale degli affari generali delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali pubblica la notizia, ai sensi dell’articolo 19 comma 1 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e con le modalità di cui all’articolo 4 comma 2 del presente decreto. La Direzione generale del personale degli affari generali delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali provvede alla pubblicazione degli incarichi vacanti ai sensi dell’articolo 19, 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 secondo le modalità di cui all’articolo 4 del predetto decreto;
 - b. entro il termine di almeno 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione, i dirigenti interessati possono presentare, anche tramite posta elettronica, richiesta di conferimento dell’incarico all’ufficio dirigenziale generale in cui si trova la posizione vacante, dandone notizia al Direttore Generale del personale degli affari generali delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali e all’ufficio dirigenziale di livello generale nell’ambito del quale presta servizio ;
 - c. le candidature agli incarichi dirigenziali devono essere corredate, oltre che dal curriculum vitae, anche dalla fotocopia di un documento di identità e dalle dichiarazioni di rito rese ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 sulla veridicità delle qualifiche e dei titoli posseduti elencati nel curriculum vitae, nonché dalle dichiarazioni relative all’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il dirigente che faccia contestualmente domanda per più uffici vacanti deve indicare nella stessa domanda un ordine di preferenza;
 - d. entro i successivi 30 giorni dall’avvenuta scadenza dell’avviso di vacanza il Direttore Generale degli affari generali delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali e il preposto all’ufficio dirigenziale generale in cui si trovano le posizioni dirigenziali di seconda fascia vacanti, valutano l’idoneità tecnica dei



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- dirigenti interessati a perseguire le funzioni dirigenziali oggetto di incarico, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comparando i dati curriculari pubblicati sul sito ufficiale del Ministero sezione "trasparenza, valutazione e merito" dei dirigenti interessanti a ricoprire le funzioni dirigenziali oggetto dell'incarico;
- e. all'esito della valutazione, il Direttore Generale del personale degli affari generali delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali dispone d'intesa con il preposto all'ufficio dirigenziale generale di cui al punto d) l'assegnazione del dirigente ritenuto idoneo a ricoprire l'incarico alla Direzione competente in ordine al posto vacante;
 - f. successivamente all'assegnazione, il Dirigente Generale preposto all'ufficio dirigenziale in cui si trova la posizione vacante adotta il provvedimento di conferimento della funzione dirigenziale non generale al dirigente assegnato al proprio ufficio e stipula il relativo contratto individuale.
3. Qualora all'esito delle procedure per il conferimento degli incarichi, residuino dirigenti privi di incarico ed incarichi vacanti, tenuto conto dell'esigenza di garantire il diritto all'incarico a tutti i dirigenti, il Direttore Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali, sentito il Gabinetto del Ministro circa le priorità di ordine strategico di copertura del posto dirigenziale, propone l'assegnazione del dirigente generale o del dirigente non generale rispettivamente al Capo del Dipartimento o al Direttore Generale del posto vacante per la valutazione dell'idoneità ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera d) .
4. I criteri previsti nel presente articolo si applicano anche al conferimento di incarichi ad interim, fatti salvi i casi di particolare urgenza comunque limitati a periodi inferiori a sei mesi.

Articolo 9 Informativa sindacale

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Direttore Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali informa le Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza sulla copertura della dotazione organica della dirigenza di prima e seconda fascia del Ministero e sugli incarichi conferiti nonché fornisce le informazioni all'uopo previste ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Maurizio Martina